**RELAZIONE TECNICA**

**Art. 1 (Semplificazioni in materia di autotutela)**

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**Art. 2 *(Misure di semplificazione in materia di interscambio di Pallet)***

La disposizione incide sugli articoli 17-bis e seguenti del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. La novità della disposizione in esame consiste nella metodologia di calcolo del valore del pallet, che non viene più demandata ad un decreto ministeriale, ma è rimessa alla libera contrattazione delle parti secondo il regime convenzionale riconosciuto dalle Organizzazioni che nell’ambito di ciascun Sistema-pallet adottano una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri), e ne danno attuazione effettuandone il calcolo e pubblicandone il valore sul proprio sito web ufficiale, oltre ad effettuare ai sensi del comma 10 una attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e di conseguente informazione delle autorità competenti circa possibili violazioni.

La norma ha  carattere definitorio (art. 17 *bis* - Istituzione del sistema di interscambio di pallet – Finalità, ambito di applicazione e definizioni) e regolatorio (art. 17 *ter* - Disciplina del sistema di interscambio di pallet) e quanto alle modalità di funzionamento e di controllo, nonché alla sua attuazione, è integralmente rimessa alle attività dei c.d. “Sistemi-pallet”, che sono organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione, per i cui requisiti si richiama quanto dettagliatamente indicato al comma 1 della disposizione in esame.

La disposizione, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo la misura e la sua attuazione interamente rimessa a compiti posti in capo ciascun Sistema-pallet. Il Ministero delle Imprese, infatti, quale unica amministrazione richiamata dalla disposizione è unicamente destinatario delle Linee guida che sono predisposte dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio di cui dal comma 13.

**Art. 3 *(Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina)***

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 4 *(Misure di semplificazione per l’istruzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)***

La disposizione introduce la possibilità, per le strutture alberghiere, di ottenere in concessione, in via temporanea, porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, sottoponendola alle limitazioni generali previste dalla normativa sull’occupazione della sede stradale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 5 *(Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco)***

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 6 *(Forma del contratto)***

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 7 *(Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l’armatore)***

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 8 *(Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana)***

La proposta normativa in oggetto reca disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, con particolare riferimento alle figure professionali del medico e dell’infermiere di bordo. La norma presenta natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rappresenta, infatti, che i medici e gli infermieri di bordo non sono convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. I medici e gli infermieri di bordo vengono, invece, contrattualizzati privatamente dagli armatori. Inoltre, i corsi di formazione previsti dalla disposizione, sono corsi organizzati da strutture di formazione abilitate/autorizzate dal Ministero della Salute, che fa da garante sulla presenza dei requisiti e sulle materie di insegnamento proprio affinché ci sia uniformità nell'erogazione dei corsi sul territorio nazionale. Tali corsi di formazione sono a carico delle strutture formative abilitate e i medici vi partecipano pagando una quota di iscrizione che copre le spese di erogazione dei corsi e le eventuali commissioni esaminatrici, non sono, quindi, a carico della finanza pubblica.

**Art. 9 *(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)***

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 10 (*Semplificazioni in materia di rifiuti)***

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 11** ***(Modifiche alla disciplina del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)***

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 12 (*Misure di semplificazione in materia di rilascio autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri)***

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività ivi previste continueranno ad essere svolte dagli enti locali nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**Art. 13 *(Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta)***

L’ articolo è inteso a modificare gli articoli 49 e 58 del codice civile, portando da due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza, e da dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del Tribunale.

Tale modifica non determina oneri aggiuntivi per l’Erario ed è di grandissima importanza per le numerosissime famiglie che si trovano a vivere la tragedia della scomparsa di un congiunto.

**Art. 14 (*Diposizioni in materia di traduzioni giurate)***

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 15 (*Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati*)**

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 16 (*Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)***

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**Art. 17 (*Misure in materia di parità scolastica*)**

Le disposizioni di cui al **comma 1** sono volte: a realizzare una maggiore efficienza nell’erogazione dei contributi spettanti alle scuole paritarie, spostando i controlli sulla regolarità fiscale e contributiva delle scuole paritarie - che continueranno comunque ad essere effettuati - in sede di verifica dei requisiti per la parità scolastica (lett. a); a meglio definire i requisiti richiesti per il corretto riconoscimento dello *status* di parità a singole classi che le scuole non statali richiedano di attivare (lett. b).

Con riguardo alla **lett. a)**, la prima disposizione normativa - che è legata inscindibilmente alla seconda, e che introduce la regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi quale un ulteriore requisito richiesto al fine del riconoscimento della parità scolastica - può comportare effetti benefici sui saldi della finanza pubblica, dei quali prudenzialmente non si tiene conto. Infatti, in caso di inadempimento fiscale o contributivo di una scuola paritaria, in occasione delle verifiche effettuate dal MIM, la medesima scuola perderebbe la parità riconosciuta, con il venir meno di ogni obbligazione successiva a carico dello Stato; in particolare, non potrebbero essere più versati a quella scuola i contributi. In questa ipotesi, la scuola recupererebbe la parità e il diritto a percepire i relativi contributi solo una volta saldate le pendenze con il fisco e con l’INPS. Ciò, tra l’altro, costituirebbe un forte incentivo a mantenere sempre una perfetta regolarità erariale e contributiva, diversamente dall’attuale meccanismo che, anzi, incoraggia alcune scuole a chiedere l’intervento sostitutivo dell’Amministrazione, soprattutto nel caso di ritardo nell’erogazione dei contributi. Tale disposizione normativa, pertanto,non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La seconda disposizione normativa di cui alla lettera a), introdotta con il nuovo comma 13-*bis*, è priva di effetti sui saldi della finanza pubblica, in quanto il recupero delle eventuali minori entrate derivanti dall’inadempimento delle scuole paritarie non è iscritto, a legislazione vigente, nei saldi di bilancio, fermo restando che a tale recupero si provvede in ogni caso con una diversa modalità. Per tali motivazioni, la presente disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

La disposizione di cui al comma 1, **lett. b),** è volta a meglio definire i requisiti richiesti per il corretto riconoscimento dello *status* di parità a singole classi che le scuole non statali richiedano di attivare. **Tale disposizione legislativa ha natura meramente ordinamentale, e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La disposizione di cui al **comma 2** ha l’effetto di ripristinare, mediante l’abrogazione dell’articolo 13, comma 8-*ter*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, l’abrogazione totale di alcune norme del decreto legislativo n. 297 del 1994, già disposta dall’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005. **Tale disposizione legislativa ha natura meramente ordinamentale, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Le disposizioni di cui al **comma 3** sono volte a consentire il corretto svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. La norma, infatti, si limita a demandare a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito la definizione delle modalità di svolgimento di questi esami e tale decreto potrà stabilire che il presidente esterno sia nominato dall’USR fra i dirigenti scolastici del secondo ciclo di istruzione. **All’attuazione della presente disposizione si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza pertanto, comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

Le disposizioni di cui al **comma 4** sono volte a rendere effettiva e generalizzata l’adozione di strumenti di dematerializzazione delle procedure amministrative delle scuole, e degli adempimenti concernenti i rapporti tra le scuole e le famiglie(**lettera a)**), precisando espressamente che l’utilizzo della pagella elettronica, del registro on line e del protocollo informatico sia obbligatorio (anche) per le scuole paritarie, che vi provvedono con oneri a proprio carico (**lettera b**). Pertanto, **le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Art. 18 (Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie)**

La norma prevede numerose misure di semplificazione procedurale a supporto degli studenti, delle loro famiglie e della comunità scolastica.

Il **comma 1**, che consente di avvalersi della nuova piattaforma già realizzata dal Ministero e delle relative funzionalità, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La piattaforma di cui all’articolo 21, comma 4-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, consente, infatti, di adempiere a quanto previsto dalla norma ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A conferma, si precisa che già attualmente sono in corso i processi di analisi utili a sviluppare una sezione documentale all’interno della nuova piattaforma unica “Famiglie e studenti” che ha l’obiettivo di semplificare le comunicazioni tra scuola e famiglia finalizzate principalmente alle iscrizioni. Tale integrazione è già prevista per le Iscrizioni online appena concluse per l’a.s. 2024/2025.

Il **comma 2,** che prevede la soppressione del riferimento ai contenuti dei moduli formativi destinati ai dirigenti scolastici, ha natura ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** si limita a semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Piano delle arti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. La norma, pertanto, ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede la soppressione degli organi collegiali a livello distrettuale. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta, pertanto, oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** apporta modifiche al d.lgs. n. 65 del 2017 di *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107”*. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nello specifico, la misura è indispensabile per assicurare una maggiore efficienza e semplificazione del sistema, anche alla luce della misura di investimento 1.1 della Missione 4-C1 del PNRR, interamente dedicata al sistema degli asili nido e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 anni di età. In particolare, la linea di investimento PNRR intende aumentare l’offerta educativa nella fascia 0-6 su tutto il territorio nazionale, attraverso la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell’infanzia o la messa in sicurezza di quelli esistenti, in modo da migliorare la qualità del servizio, facilitare le famiglie e quindi il lavoro femminile, incrementare il tasso di natalità.

La proposta non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’articolo 12 del Dlgs n. 65/2017 ha, infatti, istituito, presso il Ministero dell’istruzione e del merito, il fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, dell’ammontare di 239 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, ulteriormente incrementato dall’art. 1, comma 741, della legge n. 145 del 2018, che finanzia:

1. gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
2. quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
3. la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

L’ammontare del Fondo ha subito i seguenti definanziamenti a seguito della legge di bilancio per il 2023:

- 5 milioni di euro per il 2023;

- 13, 4 milioni di euro per il 2024;

- 20,2 milioni di euro per il 2025.

L’intervento normativo non influisce sull’ammontare del *Fondo*, ma solo sulla tipologia degli eventuali beneficiari finali, che vengono individuati dai Comuni destinatari delle risorse in relazione alle programmazioni adottate dalla rispettiva Regione. Infatti, la proposta normativa si limita a definire con più chiarezza il ruolo di Stato, Regioni ed Enti locali nella *governance* del sistema integrato, soprattutto nella fase del monitoraggio in merito all’impiego delle risorse erogate dallo Stato ai Comuni e a semplificare e razionalizzare il sistema previsto dal dlgs. n. 65/2017 intervenendo:

- sulle caratteristiche distintive del servizio educativo per l’infanzia (lettera a);

- sulla definizione dei ruoli di Stato, Regioni ed Enti locali nell’ambito del monitoraggio in merito alle risorse del Fondo nazionale zerosei (lettere b), c), d));

- sulla semplificazione e velocizzazione dell’adozione del Piano pluriennale (lettera e);

- sui meccanismi di composizione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione al prossimo rinnovo (lettera f));

- indirizzare le risorse statali del Fondo nazionale per il sistema integrato ai servizi educativi per l’infanzia accreditati, che danno maggiori garanzie di qualità dell’offerta educativa rispetto ai servizi semplicemente autorizzati, e rafforzare la finalità di ridurre i costi di frequenza di servizi educativi e scuole dell’infanzia a carico dei genitori (lettera g));

- sulla validità dei titoli d’accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia (lettera h).

Con riferimento al sistema integrato 0-6, si specifica che lo stesso è costituito dai servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi) e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie. I servizi educativi per l’infanzia attivi al 31.12.2021 sono 13.518, di cui 4.606 a titolarità pubblica e 8.912 a titolarità privata, per un totale di 350.307 posti autorizzati, in grado di accogliere il 28% dei bambini nella fascia d’età 0-3 come media nazionale, con grandi differenze tra le Regioni (si va dall’11,7% della Campania al 47,3% dell’Umbria) *(fonte: Offerta di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia - anno educativo 2021/2022, ISTAT, 23 novembre 2023, tav. 1.9).* Le scuole dell’infanzia statali nell’a.s. 2023/2024 sono 13.135 e accolgono 809.861 bambini tra i 3 e i 6 anni; le scuole dell’infanzia paritarie nell’a.s. 2022/2023 sono 8.303 e accolgono 449.819 *(fonte: Focus “Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2023/2024”, Ministero dell’istruzione e del merito, settembre 2023).*

**Art. 19 *(Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)***

La proposta si limita a modificare il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, al fine di garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno. Si prevede, infatti, che, nell’ambito dell’assegnazione delle supplenze con durata fino al 31 agosto o al 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento, i docenti che sono stati in servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico precedente, qualora rientrino nel numero dei nominandi, possano essere confermati con precedenza assoluta sul medesimo posto, ferma restando la disponibilità del posto e fatte salve le operazioni relative al personale con contratto a tempo indeterminato.

La conferma, su base volontaria, avviene previa valutazione da parte del dirigente scolastico dell’interesse del discente e su richiesta della famiglia e viene disposta prioritariamente nei confronti dei docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili.

Alle stesse condizioni, sempre nell’ambito dell’assegnazione delle supplenze con durata fino al 31 agosto o al 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento, possono essere confermati anche i docenti privi del titolo di specializzazione, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per posti di sostegno, attualmente previste, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999, dall’O.M. n. 112 del 2022. Da ultimo, la conferma può riguardare anche chi ha svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuato dagli elenchi dei non specializzati delle Graduatorie ad esaurimento o delle Graduatorie provinciali per le supplenze.

La proposta normativa, che si riferisce esclusivamente ai docenti a tempo determinato,ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la continuità didattica è garantita nell’ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate.

**Art. 20 *(Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito delle università)*** è finalizzato a semplificare la procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, prevedendo che il titolo non sia più conferito con decreto del Ministro ma con decreto del Rettore dell’Università. La norma, non producendo effetti sulla finanza pubblica, assume natura ordinamentale.

**Art. 21 *(Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università*)** è finalizzato a ridurre il numero degli atti da approvare con decreto ministeriale, attribuendo la competenza in ordine all’approvazione degli statuti e dei regolamenti, in ossequio al dettato normativo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla direzione generale competente che, mediante nota direttoriale, provvede a formulare osservazioni di legittimità e di merito, nel sostanziale rispetto della autonomia universitaria che non viene minimante intaccata dalle proposte di modifica. Relativamente ai profili di quantificazione finanziaria, si specifica che la norma ha natura meramente ordinamentale.

**Art. 22 *(Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari)*** La proposta di modifica normativa, avente natura e carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica ed è finalizzata a semplificare e chiarire la procedura di riconoscimento della personalità giuridica dei consorzi universitari nonché di approvazione e modifica dei loro statuti.

**Art. 23** *(****Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti MUR nei collegi dei revisori dei conti delle Università, delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei Consorzi universitari e interuniversitari e delle Fondazioni universitarie****)*

La disposizione, di natura ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 24 (*Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina*)**

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività certificatorie attraverso la telemedicina saranno svolte dal personale medico deputato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Art. 25 (*Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo del 2025*).**

La quantificazione degli oneri derivanti dalla stabilizzazione del contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale oggetto della presente proposta utilizza quale parametro di riferimento il costo unitario lordo annuo, comprensivo degli emolumenti accessori, previsto dal vigente ordinamento per le relative qualifiche professionali.

Si precisa che nella quantificazione relativa ai dirigenti sanitari le varie voci del trattamento economico sono commisurate all’incarico di consulenza, studio e ricerca (DS3) conferibile al personale neo assunto e con anzianità di servizio non superiore a 5 anni.

Per quanto riguarda i tecnici della prevenzione, è stato considerato anche il trattamento accessorio complessivo.

Di seguito si riporta la tabella recante le voci che compongono il costo unitario del personale da assumere.



Tenuto conto del costo unitario, si riportano di seguito le tabelle recanti gli importi complessivi relativi per l’assunzione del personale previsto dalla norma per il 2024 e il 2025.

Per l’anno 2024 è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 9 mesi, ipotizzando che le assunzioni siano effettuate a decorrere dal 1° aprile 2024.

Costo proroghe 2024 – 9 mesi (1° aprile 2024 – 31 dicembre 2024).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMPORTO COMPLESSIVO 9 MESI 2024** | | | | | |
| **QUALIFICA** | **UNITA'** | **IMPORTO COMPLESSIVO con aumento del 3,78% - CAP.** | **IMPORTO COMPLESSIVO oneri - CAP.** | **IMPORTO COMPLESSIVO CAP. IRAP** | **TOTALE CON ONERI** |
| DIRIGENTI SANITARI | 3 | 183.788,02 | 52.042,87 | 15.621,98 | 251.452,87 |
| FUNZIONARI (Tecnici della prevenzione) | 15 | 455.933,14 | 129.720,19 | 38.754,32 | 624.407,65 |
| **TOTALE** | **18** | **639.721,16** | **181.763,06** | **54.376,30** | **875.860,52** |

Costo proroghe anno 2025 (1° gennaio – 31 dicembre 2025).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMPORTO COMPLESSIVO 12 MESI 2025** | | | | | |
| **QUALIFICA** | **UNITA'** | **IMPORTO COMPLESSIVO con aumento del 3,78% - CAP.** | **IMPORTO COMPLESSIVO oneri - CAP.** | **IMPORTO COMPLESSIVO CAP. IRAP** | **TOTALE CON ONERI** |
| DIRIGENTI SANITARI | 3 | 245.050,69 | 69.390,50 | 20.829,31 | 335.270,50 |
| FUNZIONARI (Tecnici della prevenzione) | 15 | 607.910,85 | 172.960,25 | 51.672,42 | 832.543,53 |
| **TOTALE** | **18** | **852.961,54** | **242.350,75** | **72.501,73** | **1.167.814,02** |

Costo totale proposta normativa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMPORTO COMPLESSIVO 2024 - 2025** | | | | | |
| **QUALIFICA** | **UNITA'** | **IMPORTO COMPLESSIVO con aumento del 3,78% - CAP.** | **IMPORTO COMPLESSIVO oneri - CAP.** | **IMPORTO COMPLESSIVO CAP. IRAP** | **TOTALE CON ONERI** |
| DIRIGENTI SANITARI | 3 | 428.838,71 | 121.433,37 | 36.451,29 | 586.723,37 |
| FUNZIONARI (Tecnici della prevenzione) | 15 | 1.063.843,99 | 302.680,45 | 90.426,74 | 1.456.951,17 |
| **TOTALE** | **18** | **1.492.682,70** | **424.113,82** | **126.878,03** | **2.043.674,54** |

Per gli oneri derivanti dalla proposta normativa, come sopra quantificati, la copertura finanziaria è individuata:

- per l’anno 2024, sulle risorse disponibili previste dall’art. 34-ter comma 5, della legge n. 196/2009 (residui passivi perenti eliminati);

- per l’anno 2025, sul Fondo indennizzi da vaccinazioni previsto dall’art. 1 [della legge 25 febbraio 1992, n. 210](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000113760ART1), come incrementato dall’art. 20, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 28 marzo 2022, n. 25.

**Art. 26 *(Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)***

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**Art. 27 (*Misure di semplificazione per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia*)**

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione incide sulla disciplina concernente l’erogazione dei servizi da parte delle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, al fine di ampliare la gamma dei servizi assicurati dalla rete delle farmacie territoriali e migliorare l’accessibilità alle cure dei pazienti e dei loro *caregiver*. L’introduzione di questo panel di nuovi servizi attivabili dalle farmacie non vincola le regioni a farne utilizzo in regime convenzionato, ma dà al cittadino maggiore opportunità di scelta nel profittarne, evidentemente, con oneri a suo diretto carico. Parallelamente si registra anche la possibilità per le regioni di poter inserire tali servizi nei loro programmi, ad esempio, di:

* sperimentazione della così detta “farmacia dei servizi” (appena prorogata e rifinanziata);
* abbattimento delle liste d’attesa (che trova suo finanziamento specifico anche nell’ultima legge di bilancio) e/o
* prevenzione vaccinale.

Al riguardo, si segnala che nell’ambito della disciplina *dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali*, l’articolo 8 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, *stabilisce al comma 2 che* “*il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'*[*art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412*](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art4-com9)*, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi* … lett. c-bis) “*l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'*[*articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69~art11)*, e al relativo decreto legislativo di attuazione* (cioè l’attuale decreto legislativo 153/2009)*, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*

In tale contesto le previsioni di cui all’articolo 23 del disegno di legge si limitano ad abilitare le farmacie all’esecuzione di prestazioni svolte anche da altre strutture del Servizio sanitario nazionale, senza che ciò comporti un ulteriore onere a carico delle risorse erariali. Difatti la possibilità di eseguire in farmacia vaccinazioni ovvero test diagnostici per l’antibiotico resistenza non implicano un incremento di prestazioni (vaccini o test, appunto) ma semplicemente offrono al cittadino la possibilità di eseguirli in farmacia in termini di prossimità e di facilità di accesso a prestazioni sanitarie fondamentali. Pertanto, le prestazioni disciplinate dall’articolo 23 del disegno di legge trovano integrale copertura economica nell’ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora poi si dovesse ipotizzare l’onerosità delle prestazioni da eseguirsi in farmacia - peraltro non quantificabile previamente ma solo ad attività eseguite di volta in volta - la stessa ben può trovare integrale copertura economica nell’ambito dei cc.dd. “Obiettivi di Piano” di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In aggiunta, si sottolinea che alcuni fra questi servizi, come alcune vaccinazioni qui estese e la dispensazione per conto dei dispositivi medici, sono già presenti e regolati in alcune Regioni.

In particolare, per quanto attiene alle previsioni di cui al comma 1, lettera c), che abilitano le farmacie ad eseguire tutte le vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti maggiori di 12 anni, occorre evidenziare che non emergono ulteriori profili di spesa a carico della finanza pubblica, in quanto la platea dei soggetti eventualmente da sottoporre a vaccinazione non muta, né tantomeno mutano gli onorari da riconoscere al soggetto erogatore del servizio. In altri termini, la spesa a carico della finanza pubblica per sottoporre a vaccinazione la platea dei soggetti “aventi diritto” (coloro i quali, per motivi anagrafici o di salute, ricevono la prestazione a totale carico del SSN) rimarrà assolutamente invariata, in quanto le strutture pubbliche acquisteranno sempre lo stesso numero di vaccini e riconosceranno sempre lo stesso onorario al soggetto vaccinatore. L’unica variabile riguarda il professionista sanitario destinatario degli onorari (medico ovvero farmacista), rimanendo fisso il montante economico complessivo della spesa. Per quanto attiene, invece, alla somministrazione dei vaccini nei confronti dei soggetti “non aventi diritto” (coloro i quali affrontano autonomamente i costi della vaccinazione) non emerge alcun profilo di spesa a carico della finanza pubblica, atteso che tali soggetti provvedono autonomamente all’acquisto della dose vaccinale (di cui la farmacia si dota mediante acquisto autonomo e diretto) e alla corresponsione degli onorari professionali connessi all’inoculo eseguito dal professionista sanitario.

Sarà la contrattazione con le associazioni di categoria, di livello regionale, in caso di richiesta di attivazione del servizio di scelta dell’MMG-PLS presso le farmacie e del servizio di dispensazione per conto dei dispositivi, a stabilire eventuali profili di spesa maturati, in un equilibrio di rapporti di collaborazione già in essere.

Con riferimento alle esigenze formative, di abilitazione e formazione poste a carico dell’Istituto Superiore di Sanità, si rappresenta che l’Istituto già oggi garantisce, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, l’erogazione di corsi di formazione per le attività vaccinali nei confronti di tutti i farmacisti, non ravvisandosi pertanto alcun aggravio di attività rispetto a quanto praticato finora.

Per quanto attiene all’utilizzo di locali esterni da parte delle farmacie per l’esecuzione dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009, la proposta normativa non prevede oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le attività logistiche, di allestimento, di manutenzione e di conduzione delle strutture ricadono esclusivamente in capo al titolare della farmacia.

In relazione alla attività di verifica dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte delle amministrazioni sanitarie territorialmente competenti, di cui al comma 3, si rappresenta che tali accertamenti sono già ordinariamente eseguiti da quelle stesse autorità sanitarie nell’ambito delle verifiche condotte presso le farmacie territoriali. Sul punto si rammenta che analoghe previsioni erano già contenute nella previgente normativa e nel Protocollo d’Intesa tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Associazioni di categoria del 22 luglio 2022, con cui sono state disciplinate, appunto, le operazioni di verifica di idoneità delle aree, locali e strutture – anche esterne alle farmacie – per la somministrazione di vaccini e test, da parte delle Amministrazioni competenti, senza che sia mai stata evidenziata la ricorrenza di ulteriori profili di spesa rispetto a quelli che ordinariamente competono a quelle stesse Amministrazioni.

Pertanto, come disposto dal comma 6 dell’articolo in parola, la misura riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 28 (*Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107*)**

La disposizione apporta modifiche alla legge n. 107 del 2010, recante “*Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche”*.

Al riguardo, si rammenta che la legge citata considera attualmente come sordocieche le sole persone cui vengano “*distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità e di cecità civile*”. Per effetto di questa definizione, il riconoscimento della condizione di sordocecità è attualmente escluso nei confronti delle persone cieche che hanno sviluppato compromissioni dell’udito in seguito al compimento del dodicesimo anno di età.

Le modifiche apportate dall’emendamento ampliano la portata della definizione vigente, al fine di garantire il riconoscimento della condizione di sordocecità a tutti coloro che manifestano durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell’udito, congenite o acquisite, a prescindere dall’età di insorgenza. Si garantisce, quindi, il riconoscimento della condizione di sordocieco:

* sia alle persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’ottenimento delle indennità collegate alla condizione di cecità civile e di sordità civile, come attualmente previsto dall’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 107 del 2010;
* sia – è questa la modifica introdotta – alle persone nei cui confronti vengano accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell’udito acquisita anche in seguito all’età evolutiva, la condizione di invalidità civile di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

L’estensione della definizione è priva di effetti sul piano finanziario in quanto non incide sul riconoscimento delle indennità e delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile.

La spettanza di tali prestazioni e indennità, infatti, rimane subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle rispettive normative di riferimento, i quali prescindono dal riconoscimento della condizione di sordocecità, come chiarito anche dalla modifica apportata dalla proposta normativa all’articolo 2, comma 2, della citata legge n. 107 del 2010.

**Art. 29 (*Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi)***

L’intervento normativo è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, infatti, che le funzioni autorizzatorie trasferite per effetto della misura sono, già affidate in virtù di delega ai Prefetti e che, pertanto, alle stesse provvede l’amministrazione con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**Art. 30 (*Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza)***

Gli interventi di cui ai commi **1 e 2** introducono modifiche di natura ordinamentale che eliminano alcune fasi procedimentali. Anche in tal caso, come per l’articolo 24, si rileva che le funzioni autorizzatorie che vengono trasferite sono già affidate in virtù di delega ai Prefetti e che, pertanto, alle stesse provvede l’amministrazione con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**Art. 31 (Disposizioni in materia di oggetti preziosi)**

L’intervento normativo è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 32 (Modifiche alla disciplina sulla promozione dell’economia circolare di sui all’articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60)**

Dall’attuazione della disposizione proposta non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**Art. 33 (Abrogazioni)**

**Comma 1:**

Lettera a): La norma ha carattere ordinamentale e semplificatorio e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera b): La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera c): La norma ha carattere ordinamentale e semplificatorio e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera d): La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera e): La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera f): La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera g): La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera h): La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera i): La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

lettera l): la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

lettera m): la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

lettera n): la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Comma 2: abroga alcune disposizioni della legge 15 luglio 2022, n. 106 – “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (art. 3, comma 2; art. 4, comma 5; art. 6, comma 2; art. 9, comma 3). La misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 34 (Clausola di salvaguardia)**

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.